REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25215/2019 R.G. proposto da:

(OMISSIS), in proprio e nella qualita' di erede di (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'Avv. (OMISSIS), del foro di Lecce, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;

- intimato -

avverso il decreto della Corte di appello di Firenze n. 270 depositato il 6 febbraio 2018;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 gennaio 202.2 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. TRONCONE Fulvio, visto il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Firenze, con decreto n. 270/2018 depositato il 6 febbraio 2018, in accoglimento dell'opposizione incidentale proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 5 ter, avverso il decreto del magistrato designato che accogliendo parzialmente la domanda di equa riparazione formulata da (OMISSIS) liquidava l'indennizzo in complessivi Euro 2.160,00 e in Euro 915,00 le spese del procedimento, ritendo fondata l'eccezione spiegata dall'Amministrazione ad avviso della quale nulla spettava alla opponente principale a titolo di indennizzo per il giudizio pensionistico introdotto dal padre dinanzi alla Corte dei Conti, Sez. giur. Toscana con ricorso del 30.07.1982 definito con sentenza del 07.06.2015, neanche in ragione della quota ereditaria, per manifesta infondatezza della domanda azionata nel giudizio presupposto L. n. 89 del 2001, ex articolo 2, comma 2.

Avverso il decreto della Corte di appello fiorentina propone ricorso per cassazione la (OMISSIS), fondato su due motivi.

Il Ministero e' rimasto intimato.

Il ricorso - previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato - e' stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis c.p.c., avanti alla sesta - 2 sezione civile. All'esito dell'adunanza camerale fissata al 05.03.2021, con ordinanza interlocutoria n. 27237 del 2021 depositata il 07.10.2021, il procedimento e' stato rimesso dal Collegio alla pubblica udienza dinanzi alla seconda sezione in mancanza dell'evidenza decisoria, previo deposito dalla sola parte ricorrente di memoria illustrativa.

In prossimita' della udienza pubblica e' stata depositata dal sostituto procuratore generale, Dott. Fulvio Troncone, memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso dell'accoglimento del ricorso. Parte ricorrente ha curato il deposito di ulteriore memoria ex articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 2, comma 2 quinquies, e degli articoli 24 e 101 Cost., per non avere la Corte di appello riconosciuto l'indennizzo alla luce dell'esito negativo del giudizio presupposto. Ad avviso della ricorrente la conclusione non e' in linea ne' con il dettato normativo nazionale ne' con quello Europeo, per essere peraltro il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei Conti toscana stato istruito dalla sola Procura. Insiste la ricorrente nel ritenere, al punto 2 del ricorso, che la disposizione su cui si fonda il rigetto non prevede alcuna esclusione del beneficio per la parte soccombente, ma solo per la parte che ha agito/resistito in giudizio con temerarieta', consapevole dell'infondatezza della propria posizione.

La censura non puo' trovare ingresso.

La L. n. 89 del 2001, articolo 2, comma 2 quinquies, afferma che "non e' riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 c.p.c.".

E', quindi, escluso l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo al richiedente consapevole sin dall'inizio o nelle more della lite - della infondatezza delle proprie ragioni, poiche', in tali casi, manca il patema d'animo, difettando la stessa condizione soggettiva di incertezza e, dunque elidendosi il presupposto dello stato di disagio e sofferenza.

In base al comma 2 quinquies, aggiunto della L. n. 89 del 2001, articolo 2, citato Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 55, comma 1, lettera a), n. 3), l'abuso del processo per effetto della temerarieta' della lite osta al riconoscimento dell'equo indennizzo anche in mancanza di un provvedimento di condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., in quanto l'elencazione contenuta in detto comma 2 quinquies, non ha carattere tassativo, sicche' il giudice dell'equa riparazione puo' pervenire a tale giudizio in base al proprio apprezzamento (Cass. n. 595 del 2019).

Milita a favore di tale affermazione, innanzi tutto, l'assenza di elementi d'indole letterale idonei a supporre che l'indennizzo, fermo il danno (presunto o accertato), sia ammesso in ogni altra ipotesi diversa da quelle elencate dalla norma; in secondo luogo, la lettera f) del comma 2-quinquies cit. lascia intendere che il legislatore, tipizzate alcune ipotesi di abuso (nelle lettera da a) ad e), abbia voluto lasciare aperta la possibilita' di individuarne altre di pari livello. La tipizzazione delle ipotesi di cui al comma 2 quinquies, cit. reagisce sulla fattispecie concreta attraverso il vincolo che pone all'interprete: in particolare, va osservato che detta norma sottrae al giudice, in presenza di una condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., ogni possibilita' di apprezzare il caso specifico, di guisa che il diritto all'indennizzo e' senz'altro escluso;

correlativamente, l'assenza di un provvedimento di condanna per responsabilita' aggravata restituisce al giudice il potere di valutare la condotta tenuta dalla parte nel processo presupposto e di pervenire se del caso ad un giudizio di temerarieta' della lite non formulato dal giudice di quella causa. L'inesistenza nel giudizio presupposto di una condanna per responsabilita' aggravata ben puo' dipendere, infatti, da fattori del tutto accidentali, quali l'assenza di domanda o il difetto di prova del danno, nelle ipotesi dell'articolo 96 c.p.c., commi 1 e 2, ovvero il mancato esercizio del potere officioso ma discrezionale che il comma 3, di detta norma assegna al giudice. In questi casi nulla autorizza a ritenere che la parte soccombente non abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto: semplicemente, non vi e' stato alcun accertamento al riguardo.

Del resto sarebbe del tutto illogico sopprimere nel procedimento d'equa riparazione ogni altro rilievo della mala fede processuale (non gia' esclusa, ma) non valutata nel giudizio presupposto, vincolando il giudice ad un giudizio di non temerarieta' della lite non altrimenti motivato e motivabile.

Si deve, quindi, concludere che l'ipotesi di abuso del processo di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 2, comma 2 quinquies, lettera a) e b), non esaurisce l'incidenza della temerarieta' della lite sul diritto all'equa riparazione, essendo consentito al giudice di pervenire a tale giudizio in base al proprio apprezzamento e, pertanto, il giudice del procedimento ex L. n. 89 del 2001, puo' valutare - e poteva farlo anche nella previgente disciplina - anche ipotesi di temerarieta' che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c..

Nella specie, sulla base di circostanze di fatto, apprezzate compiutamente dalla corte territoriale, e' stata ravvisata la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa originaria, indipendentemente dall'omessa condanna della parte per lite temeraria nel giudizio presupposto.

Il giudice d'appello ha apprezzato elementi di fatto, insindacabili in sede di legittimita', che lo hanno portato a ravvisare la consapevolezza dell'infondatezza dell'originaria pretesa da parte dell'istante, consistenti in una serie di circostanze, come il "silenzio nosologico delle patologie lamentate" ed il criterio cronologico richiamato dall'Amministrazione e dalla Commissione Medica Superiore in data 17 dicembre 1973; aggiungeva che dal foglio matricolare del (OMISSIS) non emergevano variazioni di rilievo medico legale, ne' al rimpatrio egli ebbe modo di denunciare alcuna infermita', ragione per la quale era stato escluso che le infermita', cardiaca e spondiloartrosica, unitamente agli esiti del trauma cranico, fossero ricollegabili alle risalenti vicende belliche e al periodo di prigionia. La stessa ulcera gastrica e' risultata priva di esiti patologici. A fronte di siffatto quadro istruttorio la parte ricorrente ovvero il suo dante causa non aveva prestato alcuna collaborazione per l'indicazione di dati obiettivi che consentissero un diverso esito della causa presupposta.

Trattasi di valutazione di merito degli elementi probatori che la parte aveva mancato di acquisire che come tale non e' censurabile in sede di legittimita'.

Con secondo ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 2, comma 2 quinquies, e degli articoli 24 e 101 Cost., per l'omesso esame di circa un fatto

decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti, in particolare la compensazione delle spese di lite nel giudizio presupposto, che evidenziava proprio la non infondatezza della pretesa fatta valere.

Anche siffatta censura e' priva di pregio.

Come gia' esposto, il decreto impugnato non risulta censurabile ai sensi del nuovo testo dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 (motivo, questo, formulato dal ricorrente, il quale pur lamentando l'omesso esame di fatto decisivo, svolge critiche all'apparato motivazionale del decreto dellaCorte d'appello), atteso che tale decreto e' stato depositato il 6 febbraio 2018 e ad esso si applica, appunto, l'articolo 360, n. 5, come modificato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (sui limiti di deducibilita' dei vizi di motivazione, Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014).

La valutazione di temerarieta' del giudizio presupposto compiuta dal giudice della domanda di equa riparazione, infatti,, da un lato si sottrae al sindacato di legittimita' motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell'articolo 360, n. 5 c.p.c., per come interpretato da Cass. S.U. n. 8053/14, dall'altro e' doverosamente operata d'ufficio dal giudice di merito, essendo requisito negativo per l'esistenza del diritto.

Il ricorso va percio' rigettato.

Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione per avere l'Amministrazione, rimasta intimata, svolto difese.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.